



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **177** del 04/09/2018

Disegno di Legge Regionale “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118”. Sentenza n. 837 del 07.06.2018 del TAR Puglia, Sede di Bari, di condanna alle spese processuali in favore della ditta LOFANO VITO (Cont. 752/13/FO Lofano Vito c/Regione Puglia + INPS – R.G. 809/2013)

Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
 - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
 - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato derivante da provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Lo schema di disegno di legge regionale

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., della legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato.

Cont. 752/13/FO – ricorso Lofano Vito c/Regione Puglia + INPS – TAR Puglia Sede di Bari (R.G. n. 809/2013)

Il debito fuori bilancio derivante da provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria, nella specie la sentenza n. 837 del 07.06.2018 del TAR per la Puglia - Sede di Bari, trae origine dal contenzioso indicato in epigrafe, in relazione al quale il sig. Lofano Vito, in qualità di titolare dell'omonima impresa artigiana, impugnava le determinazioni n. 84 e 85 del 13 marzo 2013 con i quali il dirigente del Servizio Politiche per il lavoro disponeva nei confronti della citata impresa, rispettivamente, la non ammissione al beneficio della Cassa Integrazioni in deroga per il periodo dal 1° novembre 2012 al

Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
 - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
 - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato derivante da provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Lo schema di disegno di legge regionale

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., della legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato.

Cont. 752/13/FO –

ricorso Lofano Vito c/Regione Puglia + INPS – TAR Puglia Sede di Bari (R.G. n. 809/2013)

Il debito fuori bilancio derivante da provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria, nella specie la sentenza n. 837 del 07.06.2018 del TAR per la Puglia - Sede di Bari, trae origine dal contenzioso indicato in epigrafe, in relazione al quale il sig. Lofano Vito, in qualità di titolare dell'omonima impresa artigiana, impugnava le determinazioni n. 84 e 85 del 13 marzo 2013 con i quali il dirigente del Servizio Politiche per il lavoro disponeva nei confronti della citata impresa, rispettivamente, la non ammissione al beneficio della Cassa Integrazioni in deroga per il periodo dal 1° novembre 2012 al

31.12.2012, quindi la revoca delle precedenti autorizzazioni al trattamento di integrazione salariale concesse con D.D. n. 1428 del 20.09.2012 (per il periodo dal 1° febbraio 2012 al 30.04.2012) e con D.D. n. 1946 del 21.12.2012 (per il periodo dall'01.05.2012 al 31.10.2012).

L'Amministrazione regionale resisteva in giudizio per difendere la legittimità del proprio operato, insistendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con sentenza n. 837/2018, resa all'udienza del 20.03.2018 e pubblicata in data 07.06.2018, il TAR adito accoglieva il ricorso della impresa ricorrente disponendo l'annullamento di entrambi gli atti dirigenziali impugnati, con condanna dell'Ente territoriale soccombente al pagamento, in favore del l'azienda LOFANO VITO, delle spese processuali, che liquidava nella somma pari a € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Successivamente, con nota PEC dell'11.07.2018 (acquisita agli atti della Sezione Promozione e Tutela del lavoro con prot. n. 7977 del 24.07.2018) il difensore della nominata ditta individuale notificava la predetta sentenza in forma esecutiva trasmettendo contestualmente preavviso di fattura prot. n. 424/2018 per il pagamento dell'importo spettante alla propria assistita a titolo di spese, diritti ed onorari di giudizio, quantificato in misura pari a € 2.838,68.


Pertanto, all'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta pari a € 2.838,68.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede imputando la somma di € 2.838,68, da liquidare in favore di Lofano Vito, titolare dell'omonima ditta individuale, a titolo di spese processuali, alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del suindicato creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione

Prof. Sebastiano Leo



Legge Regionale _____ 2018, n. _____
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118

Art. 1
(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio per complessivi € 2.838,68, derivante da provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 837/2018 resa dal Tar per la Puglia – Sede di Bari, di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della ditta individuale "Lofano Vito" - Cont. 752/13/FO Lofano Vito c/Regione Puglia + INPS – R.G. 809/2013).

Art. 2
(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.838,68, derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente, si provvede imputando la somma di € 2.838,68, alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" che presenta la dovuta disponibilità.